



Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Reper. n. 1195/2017 del 12/05/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Udine  
Sezione seconda civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

CONVENUTO

Firmato Da: NAZZI IDILIA, Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a32a8



## FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il [redacted] e il [redacted] hanno stipulato dapprima un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, e poi un analogo contratto per finanziare lavori di sua ristrutturazione.

Il [redacted] lamenta la nullità delle clausole dei due contratti che disciplinano la variabilità del corrispettivo tramite indicizzazione (lett. D); ciò sia per il carattere indeterminato ed indeterminabile del contenuto dell'obbligazione incombente sul cliente (anche per via della presenza di componenti derivative) sia per la violazione di varie prescrizioni poste dall'art. 117 TUB e dalle disposizioni regolamentari conseguenti. Lamenta inoltre la nullità del secondo contratto stipulato, per difetto di forma scritta. Chiede dunque la restituzione delle somme versate in misura superiore alla soglia fissata, in tal caso, dagli artt. 117 TUB o 1284 c.c.

Lamenta in subordine che nei contratti sono state inserite pattuizioni integranti "contratti derivati" ("indicizzazione variazione tassi"; "indicizzazione rischio cambio"; "clausola floor"), ma senza il rispetto degli obblighi informativi preliminari, gravanti sull'intermediario secondo il T.U.F. e senza esplicitare né compensare i valori finanziari negativi delle componenti derivate; chiede di conseguenza la risoluzione parziale delle clausole inerenti la fissazione degli interessi e il risarcimento del danno derivato dal complessivamente negativo andamento delle componenti derivative.

Inoltre chiede, in subordine, la restituzione degli interessi indebitamente versati in fase di pre-ammortamento nel corso del secondo contratto.

Il [redacted] resiste, chiedendo in subordine la condanna di controparte a restituirle tutte le utilità e le somme incassate in passato in forza delle clausole ritenute invalide.

Acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2017, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Contratto n° [redacted]

Il [redacted] le parti hanno stipulato il contratto di locazione finanziaria immobiliare avente n. [redacted]

Esso impone in generale al [redacted] il pagamento di canoni mensili fissi: n° [redacted] di [redacted] oltre Iva ciascuno; il tutto per un corrispettivo totale finale di [redacted] oltre Iva.



Sentenza n. 650/2017 pubbl. # 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Reper. n. 1195/2017 del 12/05/2017

Nelle sue clausole particolari (lettere D ed L) sono però inserite previsioni difformi, le quali affermano che i canoni sarebbero stati variabili in base a due criteri di indicizzazione:

- a) futuro andamento dell'indice Libor CHF 3 mesi 365 rispetto ad una misura pattiziamente indicata (quale parametro, si dice, utilizzato per costruire il piano finanziario);
- b) futuro andamento del tasso di cambio fra CHF ed Euro rispetto al livello pattiziamente indicato (avendo le parti, si dice, voluto rapportare la provvista usata da [redacted] per pagare il prezzo del bene al tasso di cambio in parola).

Al contratto non è stato allegato un piano di ammortamento, ovvero il piano dei futuri pagamenti che [redacted] avrebbe eseguito, indicante per ciascuna rata la quota capitale pagata, nonché il capitale residuo dopo ciascun pagamento.

#### A) Indicizzazione all'andamento del Libor CHF.

La prima delle clausole in questione stabilisce che se la misura dell'indice *Libor CHF 3 mesi 365* avesse subito nel futuro delle variazioni rispetto alla base stabilita in contratto alla lett. L (2,75), sarebbe variato anche il canone periodico. All'uopo, dice il contratto, *si sarebbe dovuto rivedere il "piano finanziario contrattuale", adeguandolo alla variazione intervenuta sia in rapporto al capitale che residua (in base all'originario piano finanziario) sia al numero di canoni residui. Il contratto aggiunge: valori in coincidenza della data di scadenza del canone; l'importo della variazione del canone rimarrà costante fino a successiva variazione dell'indice.*

[redacted] lamenta l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della clausola in esame; secondo l'attrice la stessa fornisce solo dei principi generali che possono essere sviluppati in diverse direzioni, nessuna però univocamente discendente dalle previsioni contrattuali.

La tesi è fondata.

In generale sono diversi i meccanismi astrattamente utilizzabili per procedere all'adeguamento periodico di un piano di rimborso del capitale finanziato, al variare di un indice predeterminato; ad esempio:

- a) mantenere fermi il tempo e la quantità di restituzione del capitale (l'importo della cui progressiva restituzione non muta), modificando solo, in più o in meno, l'importo degli accessori indicizzati dovuti;

pagina 6 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a32a8

Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

tale è il meccanismo più frequente nella prassi (*piano di ammortamento costante*);

oppure

b) elaborare un nuovo piano ad ogni variazione del tasso, che muti sia l'importo dovuto per capitale ed interessi, sia il tempo di rimborso (*piano di ammortamento variabile*, poco presente nella prassi).

Il testo non propone l'esatta formula di calcolo da applicarsi per ottenere le variazioni descritte.

In mancanza di manifestazione esplicita della volontà delle parti sul punto, si deve allora ricorrere ad un'interpretazione del contratto per verificare se sia ricavabile con precisione, sia pur per implicito ma senza ricorso agli usi negoziali (che non possono trovare applicazione nei contratti bancari), la metodologia prescelta. Tale operazione non porta però ad alcun frutto.

Le disposizioni contrattuali non sono infatti compatibili con la prima opzione sopra esposta, perché:

- il testo afferma che *l'importo della variazione del canone rimarrà costante fino alla successiva variazione dell'indice*; ciò non può verificarsi quando l'indice rimane costante per più periodi, perché, in un piano di ammortamento costante del capitale, nei successivi ratei il canone dovrebbe essere inferiore al precedente (gli interessi diminuiscono, essendo calcolati in funzione del capitale residuo, a sua volta necessariamente diminuito rispetto al rateo precedente);

- il testo afferma la necessità di rivedere il piano *anche in rapporto al numero di canoni residui*, elemento che è invece perfettamente irrilevante per la metodologia in esame.

La clausola non è compatibile pienamente nemmeno con la seconda opzione di rimborso del canone, perché per questa il ricalcolo del canone non può essere legato (come detto invece in contratto) al *capitale che residua secondo l'originario piano finanziario*, ma piuttosto alla nuova dinamica di rimborso del capitale, determinatasi in occasione della rivisitazione del piano di rimborso verificatasi in precedenza, per effetto della precedente variazione dell'indice.

● sostiene da parte sua ● che il contratto fa riferimento implicito ma evidente alla seguente formula: noti il capitale residuo dato a prestito, il numero delle rate residue, il prezzo per il riscatto ed il nuovo tasso da applicarsi:

pagina 7 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOM.CAS Serial#: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM.CAS Serial#: a32e8

Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

$$\text{NUOVA RATA} = \frac{\text{Capitale residuo} - \text{Riscatto} \times (1 + \text{nuovo tasso mensilizzato}) - \text{numero rate residue}}{1 - (1 + \text{nuovo tasso mensilizzato}) - \text{numero rate residue}}$$

nuovo tasso mensilizzato

Il risultato va raffrontato alla rata prestabilita in contratto per quel mese; se il risultato è maggiore di questa, il conduttore è tenuto a versare la differenza alla locatrice; se è minore, quest'ultima deve corrispondere la relativa differenza al cliente.

Va ribadito che:

- tale procedimento non è previsto univocamente in contratto, specie sotto il profilo delle modalità di "mensilizzazione" del nuovo tasso, posto che l'indice di riferimento è contrattualmente basato su un tasso annuo a base 365 giorni, mentre la prassi dei mercati conosce piuttosto lo strumento della "mensilizzazione" di un tasso annuo a base di 360 giorni, per mesi convenzionali tutti pari a 30 giorni ("30/360");

- il procedimento proposto riecheggia solo in parte la metodologia sopra elencata *sub B*, a sua volta incompatibile con la chiara previsione contrattuale secondo cui l'aggiornamento dei canoni deve avvenire in rapporto al capitale residuo *in base all'originario piano finanziario*.

Tale ultima previsione è compatibile solo con un piano di ammortamento costante del tipo sopra elencato *sub A*, però pacificamente ripudiato dalle parti; essa, se applicata rigorosamente alla formula proposta dalla convenuta, non consentirebbe mai di giungere ad una corretta estinzione del capitale ~~\_\_\_\_\_~~; ciò è tanto vero che per chiudere l'operazione il differenziale viene comunque posto a carico dell'utilizzatore non a titolo di interessi di periodo calcolati sul capitale residuo, ma di costo aggiuntivo in definitiva privo di causa ~~\_\_\_\_\_~~.

Altra lamentela di ~~\_\_\_\_\_~~ riguarda la mancata allegazione al contratto di un piano di ammortamento. Ciò impedirebbe di conoscere *a priori* la quota capitale e la quota interessi in cui era stata scomposta ciascuna rata di ammortamento nel piano di rimborso originario, e dunque di stabilire quale fosse il capitale residuo ad una certa data, elemento centrale secondo il contratto per recepire ogni variazione degli indici pattuiti.

pagina 8 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILLIA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: a32a8

Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

Per la questione non si pone, ritenendo possibile ricavare il dato attraverso l'esame del piano finanziario ricavabile dagli elementi inseriti nel contratto (corrispettivo globale; maxicanone; numero ed importo dei canoni; valore di riscatto ecc.) ed applicando a questi le formule di matematica finanziaria sviluppate dal suo consulente [REDACTED]

La tesi è corretta in astratto, ma non in concreto, perché le formule in questione potrebbero restituire correttamente il dato necessario per il contratto in esame solo sapendo anche su quale base temporale è stato costruito l'inespresso piano di ammortamento originario (anni di 360 o 365 giorni), e tale elemento sfugge del tutto né può essere ottenuto invocando la prassi [REDACTED]. In sua mancanza possono individuarsi più versioni del piano di ammortamento, diverse come entità e velocità di rimborso del capitale.

La cosa non è irrilevante, sia perché nella fattispecie non si è al cospetto di un contratto *leasing* di godimento (in cui gli interessi finanziari non hanno natura autonoma, ma sono inglobati nel canone, che rappresenta dunque complessivamente il corrispettivo anche del godimento del bene e non del solo capitale – Cass. n° 14760/2008), ma di un vero e proprio contratto di *leasing* traslativo (in cui gli interessi hanno principalmente la funzione di remunerare il prestito); sia perché lo stesso contratto in esame rivela in più passaggi la necessità di conoscere, ad ogni momento, quale sia l'importo del capitale residuo ancora da restituire, in base al "piano finanziario contrattuale". In sua mancanza, ogni successiva operazione non appare possibile.

Anche sotto tale profilo sussiste dunque il vizio lamentato, che porta a considerare l'oggetto della relativa pattuizione come indeterminato/indeterminabile e dunque nullo ex art. 1346 c.c., come correttamente rilevato in fattispecie simile anche da Trib. MI 30.10.2013, rinvenibile su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) e cui ci si richiama.

B) Indicizzazione all'andamento del rapporto di cambio Euro/CHF.

Per la seconda delle previsioni criticate dall'attrice il canone periodico doveva essere rapportato mensilmente alle future variazioni della misura convenzionalmente pattuita del rapporto di cambio fra Euro e CHF.

In concreto, la banca era incaricata di determinare mensilmente se, alla scadenza del periodo, vi fosse stata variazione tra il rapporto di cambio Euro/CHF fissato in contratto (1,6690) e quello prodottosi nella

pagina 9 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ba212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a32a8



Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

realtà. In caso di variazione positiva, il canone maturato (oltre Iva) sarebbe stato diviso per il tasso di cambio di scadenza del canone e moltiplicato per la differenza fra il cambio storico e quello attuale di scadenza del canone; l'importo risultante, oltre Iva, sarebbe andato a carico del cliente. In caso di variazione negativa, la quota capitale del canone imponibile maturato sarebbe stata suddivisa per il tasso di cambio di scadenza del canone e moltiplicata per la differenza fra il cambio storico e quello attuale di scadenza del canone; l'importo risultante, oltre Iva, sarebbe andato a favore del cliente.

Il contratto prevede in questo caso esplicitamente il procedimento da seguire, rappresentabile con la seguente formula:

$$\text{Rischio Cambio} = \frac{\text{canone maturato} + \text{Iva ovvero quota capitale}}{\text{tasso di cambio a scadenza}} \times (\text{tasso di cambio contrattuale} - \text{tasso di cambio a scadenza})$$

Ora, in materia di contratti bancari, alle ordinarie regole fissate dal codice civile in tema di determinabilità dell'oggetto dell'accordo si affiancano ulteriori disposizioni imperative in materia di chiarezza e trasparenza delle varie pattuizioni, nonché di contenuto obbligatorio del contratto.

L'art. 117 comma 4 T.U.B. recita: *"i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (...)";* il successivo comma 8 recita: *"la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia"*.

Il Governatore della Banca d'Italia da parte sua ha emanato in data 25 luglio 2003 (G.U.R.I. n° 191 del 19.8.2003) un Provvedimento (in vigore dal 1.10.2003) contenente la disciplina sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari". In esso si legge (il testo è quello in vigore *ratione temporis*):

- *"Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti fogli informativi contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. E' assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto (Sez. II, par. 3);*

pagina 10 di 18



Firmato Da: NAZZI IDILLIA Emesso Da: POSTECOM CAS Serialif: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CAS Serialif: a32a6



Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

- *“Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, è indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto”* (Sez. III, par. 3);

- *“Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo”* (Sez. III par. 3).

Regole che conformano imperativamente il contenuto di ogni contratto bancario, e che valgono a precisare l'estrema chiarezza e completezza che esso deve avere, specie quando i costi complessivi a carico del cliente non siano individuabili interamente fin dalla data di stipula.

Il Tribunale ritiene che la clausola contrattuale in esame sia nulla, e ciò sia per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto che per contrasto con le disposizioni sopra riportate.

La doglianza è fondata.

In primo luogo perché l'applicazione della formula di cui sopra esige la previa conoscenza del canone mensile di riferimento, per come calcolato dopo eventuali variazioni dovute all'indicizzazione sui tassi, sopra esaminata *sub* A. Ciò è evidente laddove la clausola D parla di “canone imponibile *maturato*”. Se però, come si è detto, è nulla, per indeterminatezza/indeterminabilità del suo oggetto, la clausola di variazione del canone in base all'andamento del *LIBOR CHF*, ciò non può che riverberarsi anche sul meccanismo di calcolo dell'ulteriore indicizzazione qui in esame.

In secondo luogo, per contrasto fra quanto esposto sul punto nel foglio informativo e quanto inserito nel testo contrattuale, a svantaggio del cliente. Infatti, se si guarda al rapporto fra la clausola contrattuale criticata dall'attrice ed il relativo foglio informativo dell'ottobre 2007 [redacted] emerge che:

- nel foglio informativo è scritto, per il caso di variazione negativa dell'indice: “*il canone imponibile maturato sarà suddiviso ...*”;

- nel contratto invece: “*la quota capitale del canone imponibile maturato sarà suddiviso ...*”.

Da qui un'evidente incoerenza, idonea a rendere nulla la pattuizione contrattuale difforme, perché utilizza un parametro sempre inferiore (e più sfavorevole al cliente rispetto alla previsione pubblicizzata)

pagina 11 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 832a8

Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Reper. n. 1195/2017 del 12/05/2017

per il calcolo del *quantum* di rischio cambio, quando lo stesso avrebbe avuto effetti benefici per il cliente.

In terzo luogo, alla sez. 3 del foglio informativo si parla di parametri e criteri di indicizzazione. Mentre quelli relativi ai tassi di interesse sono precisamente elencati (*“per operazioni in euro: Euribor 1/3/6 mesi lettera; per operazioni in divisa: tasso ufficiale di sconto dello stato emittente la valuta - Libor 1/3/6 mesi lettera della relativa valuta”*), quelli relativi all’andamento dei rapporti di cambio sono lasciati del tutto indeterminati; solo a pag. 2, nel riportare il testo della clausola in discussione, si fa riferimento al *“rapporto di cambio Euro/valuta convenzionalmente stabilito nella quotazione indicata nelle condizioni particolari del contratto”*, senza ulteriori precisazioni. In sostanza, il contratto ha individuato un elemento decisivo in ordine alla variabilità del canone (la valuta estera rilevante nel rapporto con l’Euro), che però non era previsto nel foglio informativo; anche per tale via la clausola in esame si deve ritenere nulla per difformità fra i due testi.

In quarto luogo la nullità deriva dal mancato inserimento in contratto di tutti gli elementi determinativi delle componenti variabili del costo, invece prescritto dal Provvedimento citato. La clausola infatti non dice quale era il reale tasso di cambio Euro/CHF alla data della sua stipula, elemento centrale delle future elaborazioni. Non è sufficiente sul punto la sola indicazione del tasso di cambio pattiziamente determinato, perché fin dalla prima mensilità successiva si sarebbe dovuto prendere il valore reale di tale tasso, via via determinatosi a ciascuna scadenza, per rapportarlo a quello pattizio originario, ed operare così per differenza i conteggi sopra esposti. Al contrario, per offrire il chiesto panorama chiaro di tutti gli elementi che avrebbero determinato il futuro costo legato a tale indicizzazione (*“in ogni caso”*, dice il Provvedimento), il contratto avrebbe dovuto esporre fin da subito anche il tasso effettivo di cambio vigente alla sua stipula. Solo in tal modo il cliente avrebbe potuto comprendere, apprezzando concretamente lo *spread* applicato e non solo con autonoma indagine sulle varie fonti di conoscenza disponibili, come si sarebbe potuto evolvere in futuro il meccanismo di costo qui in discussione.

\*\*\*

Contratto n. [REDACTED]

Il [REDACTED] le parti hanno stipulato un altro contratto di locazione finanziaria immobiliare avente n. [REDACTED]

pagina 12 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOIM CA3 Serial#: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOIM CA3 Serial#: a32a8



Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Reper. n. 1195/2017 del 12/05/2017

Si tratta di un c.d. *leasing in costruendo*, diretto a finanziare spese di ristrutturazione dello stesso immobile concesso in godimento col primo contratto.

Esso prevedeva di finanziare spese per [redacted], da restituirsi in rate mensili dalla presa in consegna del bene in poi, e stabiliva le modalità di determinazione sia dei singoli canoni sia del prezzo di riscatto.

In particolare (lett. D) si prevedeva:

- che il costo fosse costituito dalla somma di ogni importo pagato per le opere di ristrutturazione dell'edificio, nonché degli interessi sulle somme erogate *medio tempore* da [redacted] per realizzare le opere di edificazione – detti di “prelocazione” - *al tasso pari all'Euribor 3 mesi lettera aumentato di 1,5 punti*;

- che i canoni comunque sarebbero stati variabili in forza di due criteri di indicizzazione: a) Libor CHF 3 mesi 365 rispetto ad una base pari a 2,75; b) rapporto di cambio Euro/valuta estera “*indicato alla lettera Q*”, senza però che seguisse nel testo contrattuale, a tale rinvio, alcuna indicazione su valuta e quotazione.

Nel verbale di consegna de [redacted] accettava il corrispettivo globale finanziato in [redacted] e la rideterminazione del piano finanziario come segue:

- anticipo: [redacted] oltre Iva;
- canoni mensili di [redacted] Iva ciascuno;
- opzione di acquisto [redacted]
- tasso effettivo [redacted]

Con tale documento, in relazione alle clausole di variabilità dei canoni (c.d. indicizzazioni), si teneva fermo il primo criterio di cui al contratto, legato all'andamento del Libor 3 mesi (senza però far riferimento alla valuta originaria – CHF - e diminuendo la base di riferimento da [redacted] e si introduceva *ex novo*, quanto al secondo criterio previsto in contratto, la rilevanza del *rapporto di cambio Euro/valuta CHF convenzionalmente stabilito nella quotazione indicata alla lettera L*. Non esiste però né nel verbale né nel contratto originario alcuna lettera L che riporti gli elementi richiesti.

Il verbale riporta solo la frase *La società [redacted] accetta la determinazione del cambio di riferimento Euro/CHF 1 Euro = 1,6360 CHF*.

pagina 13 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 66212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 63268



Sentenza n. 650/2017 pubbl. l. 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

\*\*\*

Il contratto in parola non è radicalmente nullo per difetto di forma, vista la produzione dell'esemplare sottoscritto da ambo le parti di cui al [REDACTED]

Piuttosto deve rilevarsi che:

- la clausola relativa all'indicizzazione dei canoni in base all'andamento del parametro *Libor CHF 3 mesi 365* presenta gli stessi profili di nullità sopra esposti per l'analoga clausola inserita nel primo contratto; si rinvia per brevità a tale analisi per la motivazione;

- la clausola relativa all'indicizzazione in base all'andamento del rapporto di cambio è nulla non solo per gli stessi motivi sopra riportati, ma anche per i seguenti vizi radicali suoi propri.

Infatti:

a) nel contratto originario non sono stati pattuiti la valuta estera ed il tasso di cambio rilevanti (il riferimento, fatto dalla condizione particolare *sub D*, alla successiva lettera *Q* è rimasto muto);

b) il verbale di consegna non è un contratto, ma un negozio unilaterale sottoscritto solo da [REDACTED]

c) in esso è inserita una pattuizione sul rischio cambio che fa riferimento ad un accordo fra due parti, ma [REDACTED] non ha sottoscritto il documento;

d) tale parte del testo fa riferimento alla valuta ed alla quotazione indicata alla lettera *L*, che però non è presente in alcuna parte del documento;

e) l'accettazione unilaterale della determinazione del cambio di riferimento non ha alcun valore giuridico, trattandosi di un'integrazione ad una lacuna originaria del contratto che poteva avvenire solo con apposito patto scritto e sottoscritto da ambo le parti.

\*\*\*

### Conseguenze.

Quanto alla conseguenza delle rilevate nullità, non pare applicabile né l'art. 1284 terzo comma c.c. (tasso legale) né l'invocata la disciplina sostitutiva di cui all'art. 117 comma 7 TUB, perché:

- le nullità rilevate non colpiscono le clausole determinative degli interessi ultra-legali in sé dovuti dal cliente al momento della stipula, ma solo quelle di loro indicizzazione *pro futuro*, che rendeva variabile

pagina 14 di 18

Firmato Da: NAZZI DILLIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: be412 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a32a8

Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

suo favore per [redacted] sul primo contratto e per [redacted] sul secondo; totale [redacted]

- la clausola di "indicizzazione al rischio cambio" fino alla rata di [redacted] ha comportato a carico di [redacted] addebiti interamente pagati per [redacted] sul primo contratto e di [redacted] sul secondo; totale [redacted]

[redacted] ha già rimborsato ad [redacted] per errati conteggi sulla "indicizzazione al rischio cambio" e [redacted] sul primo contratto ed [redacted] sul secondo;

- le conseguenze nette negative rimaste fin qui a carico di [redacted] per effetto delle clausole di indicizzazione nulle sono pari ad [redacted] sul primo contratto ed [redacted] sul secondo; totale [redacted]

Da ciò deriva che la domanda attorea di ripetizione può essere accolta solo per tale misura, che rappresenta l'effettivo indebitato.

Andrà restituita anche l'Iva versata dall'attrice su tale indebita differenza, se il relativo importo non è già stato recuperato in passato con detrazione, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi tributarie.

E' ovvio che la stessa conclusione dovrà riguardare anche tutte le altre somme versate allo stesso titolo dall'attrice in data successiva al canone di [redacted] fino al deposito della sentenza.

Non è fondata comunque l'eccezione di prescrizione sollevata da [redacted] posto che si discute di azione di ripetizione d'indebitato ex art. 2033 c.c., diritto sottoposto all'ordinario termine decennale che non può essere messo in dubbio essendo i primi pagamenti da ripetere avvenuti nel [redacted]

Il tutto oltre interessi in misura legale (art. 1284 quarto comma c.c.) dal di della citazione al saldo, non emergendo la mala fede dell'*accipiens* di cui all'art. 2033 c.c.

Non spetta invece la chiesta "rivalutazione monetaria", da intendersi (in materia di debiti di valuta) come domanda di ristoro del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.: non sono stati allegati specifici profili di danno, ed applicando i criteri presuntivi di cui a Cass. n° 19499/2008 non emerge alcuna perdita, collegata alla mancata disponibilità di denaro da investire, che non sia già compensata dagli interessi legali nella misura indicata.

\*\*\*

Oltre alla condanna alla restituzione, occorre altresì dichiarare, in forza dell'accertata nullità delle clausole sopra descritte dei due contratti, che [redacted] nulla ulteriormente deve a tale titolo, né per fatture

pagina 16 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serialif: 932a8

Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

emesse in passato ed eventualmente non pagate, né in futuro.

Non può essere accolta, infine, la domanda attorea di ripetizione di parte degli interessi pagati in fase di pre-locazione in relazione al secondo contratto. La stessa non è presente in citazione, è stata riportata a [redacted] della prima memoria ex art. 183 sesto comma, e non è argomentata in alcun modo, nemmeno con rinvio alla consulenza di parte che tratta dell'argomento [redacted].

\*\*\*

Le ulteriori questioni di nullità poste in via principale dall'attrice sono assorbite.

Sulle domande subordinate di natura risarcitoria, che porterebbero allo stesso risultato di cui sopra, basti rinviare ai precedenti conformi di questo ufficio che confortano comunque le tesi attoree: sentenze nn° 711/15, 812/15, 1196/15, 1179/15.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del valore effettivo della causa, per come definitivamente stabilito dalla presente sentenza.





Sentenza n. 650/2017 pubbl. il 12/05/2017  
RG n. 1015/2016  
Repert. n. 1195/2017 del 12/05/2017

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) dichiara la nullità, per quanto di ragione, del combinato disposto delle "Condizioni Particolari" D) e L) del contratto stipulato fra le parti [redacted] con cui sono disciplinate le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili per effetto di due criteri di indicizzazione;
- b) dichiara la nullità, per quanto di ragione, del combinato disposto della "Condizione Particolare" E) del contratto stipulato fra le parti [redacted] e della parte del verbale di consegna del [redacted] indicata in motivazione, con cui sono disciplinate le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili per effetto di due criteri di indicizzazione;
- c) respinge la domanda intesa ad ottenere la ripetizione di parte degli interessi di pre-locazione versati in occasione del secondo contratto;
- d) respinge la domanda intesa ad ottenere l'applicazione di interessi nella misura di cui all'art. 117 commi 6 e 7 T.U.B. o all'art. 1284 terzo comma c.c.;
- e) condanna la convenuta a restituire a controparte la somma effettivamente ricevuta in modo indebito per i titoli nulli fino al canone di [redacted], pari ad [redacted] oltre Iva (se non recuperata dall'attrice) ed oltre ulteriori eventuali somme versate dall'attrice allo stesso titolo da [redacted] alla pronuncia della sentenza; il tutto oltre interessi in misura legale da [redacted] al saldo;
- f) condanna altresì parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in [redacted] per compensi, oltre rimborso forfettario, spese vive per [redacted] ed ulteriori accessori se dovuti quale reale costo come per legge.

Udine, 10/5/2017

Il Giudice  
dott. Lorenzo Massarelli

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

pagina 18 di 18

Firmato Da: NAZZI IDILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: be212 - Firmato Da: MASSARELLI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 832a8